

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

Il presente Regolamento, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 20 del 22 marzo 2023, è pubblicato all'Albo camerale on line del sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia ([www.pv.camcom.it](http://www.pv.camcom.it)) dal giorno 22 marzo 2023 al giorno 6 aprile 2023, e pertanto entrerà in vigore dal **7 APRILE 2023**.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Enrico Ciabatti)

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA DI PROPRIETA' ANTISTANTE LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento definisce le modalità per la concessione in uso dell'area di proprietà della Camera di Commercio I.A.A. di Pavia (di seguito denominata Camera) antistante la propria sede, sita in Pavia, Via Mentana 27, a soggetto terzo (di seguito denominato Concessionario).

### **Art. 2 – Concessione in uso dell'area e soggetti richiedenti**

1. La Camera può concedere in uso parte dell'area antistante la sede camerale (identificata nella planimetria allegata al Modulo di Domanda come “Area A”) per occupazione temporanee effettuate da pubblici esercizi mediante collocazione di arredo urbano (sedute, tavoli, ombrelloni) al fine di creare spazi per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, per un periodo massimo dal 1 febbraio al 30 novembre di ogni anno.
2. I soggetti richiedenti dovranno:
  - essere in possesso di idonea licenza per la somministrazione di alimenti e bevande in corso di validità;
  - essere in regola con il pagamento del diritto annuale e/o non avere altri eventuali debiti verso la Camera, fatta salva la possibilità di regolarizzazione;
  - essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse e con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali;
  - non risultare condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui al comma 1 e per quanto previsto al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - non essere stati sottoposti a liquidazione giudiziale, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'art. 110.
3. La richiesta dovrà pervenire per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera (pavia@pv.legalmail.camcom.it), compilando il Modulo di Domanda, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'utilizzo. Unitamente alla stessa dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - descrizione dettagliata degli elementi di arredo con cui si intende occupare l'area;
  - planimetria in scala 1:50 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area e l'indicazione degli spazi occupati sia dagli elementi di arredo, che non devono rappresentare barriere architettoniche, sia dei passaggi pedonali (obbligatori essendo l'area gravata da servitù di pubblico passaggio).
4. La concessione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, sono di competenza del Segretario Generale della Camera. Degli stessi sarà data tempestiva comunicazione al richiedente. La formalizzazione della concessione avverrà tramite la sottoscrizione del relativo Modello con le condizioni generali di utilizzo.

5. In caso di contemporanea richiesta di utilizzo dell'area si procederà all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### **Art. 3 – Tariffa di concessione**

1. La concessione è soggetta al pagamento della tariffa sottoriportata e si intende, in ogni caso, subordinata all'avvenuto pagamento di quanto dovuto:

<b>AREA ANTISTANTE LA SEDE CAMERALE</b>	
<b>TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA</b>	<b>TARIFFA GIORNALIERA (€)</b>
Area antistante	0,065/mq

2. L'intero corrispettivo della concessione dovrà essere versato in un'unica soluzione dal Concessionario alla Camera entro i termini e con le modalità indicate nel Modello di concessione e, comunque, entro 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della concessione stessa.
3. Il mancato pagamento di quanto dovuto nei termini suddetti è considerato rinuncia alla concessione. L'eventuale incompleto pagamento dovrà essere regolarizzato entro il termine suddetto.

### **Art. 4 – Attività**

1. L'area occupata non deve essere adibita ad uso improprio ed è destinata esclusivamente all'attività di cui alla richiesta di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, degli adempimenti igienico-sanitari previsti nonché dei Regolamenti e ordinanze comunali.
2. L'orario di utilizzo corrisponde a quello di apertura dell'esercizio del Concessionario. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica il Concessionario ha, inoltre, l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti nell'esercizio della sua attività all'aperto.

### **Art. 5 – Tipologia, caratteristiche dell'arredo urbano e manutenzione**

1. Tutti gli elementi di arredo urbano devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non possono essere fissati in alcun modo alla pavimentazione dell'area. L'arredo deve, altresì, essere decoroso e adeguato all'ambiente circostante, di aspetto esteticamente gradevole, conforme e omogeneo rispetto alle caratteristiche architettoniche del contesto in cui è inserito.  
Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse (ad es. chioschi) e fisse.
2. Le coperture ammesse saranno composte solo da ombrelloni o strutture analoghe.
3. Gli elementi devono essere mantenuti in ordine, puliti e funzionali a cura del Concessionario che deve altresì, conservare l'area in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro.

## Art. 6 – Obblighi del Concessionario

1. La concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata. Al Concessionario è fatto obbligo di:
  - a. consegnare all'Ufficio Provveditorato della Camera copia dell'autorizzazione comunale di occupazione di suolo pubblico non appena la stessa verrà rilasciata;
  - b. rispettare gli orari previsti dai regolamenti comunali vigenti in materia di pubblici esercizi;
  - c. provvedere direttamente agli eventuali adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti e dalle norme di pubblica sicurezza, esonerando la Camera da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante da omissioni o inosservanze delle norme;
  - d. provvedere alle autorizzazioni di carico/scarico temporaneo di merci, qualora necessarie;
  - e. rimuovere giornalmente gli arredi al termine dell'orario della propria attività. Non sono ammesse variazioni di orario, salvo casi eccezionali previa specifica autorizzazione;
  - f. tenere pulito, oltre all'area concessa, anche lo spazio lasciato libero per i passaggi pedonali;
  - g. provvedere allo smaltimento, secondo le disposizioni comunali vigenti, di tutti i rifiuti sino all'ultimo giorno di permanenza;
  - h. garantire l'uso più corretto e rispettoso dell'area. Il Concessionario è ritenuto corresponsabile di eventuali danni arrecati qualora fossero causati dagli avventori dell'esercizio;
  - i. lasciare l'area libera da tutti gli arredi negli eventuali casi in cui la Camera debba effettuare, durante il periodo della concessione, interventi manutentivi sulla stessa ovvero sulla sede camerale. In tal caso ne verrà data idonea comunicazione almeno 30 giorni prima dell'inizio degli interventi, con conseguente riduzione della tariffa pattuita;
  - j. lasciare libera l'area da tutti gli arredi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per comprovati motivi di tutela della pubblica incolumità nei tempi indicati dagli Enti competenti. Se la Camera dovesse riceverne comunicazione ne darà opportuna informazione al Concessionario;
  - k. risarcire la Camera di eventuali danni che si fossero verificati in conseguenza e in dipendenza della concessione, riguardanti sia l'area che la parte di sede camerale prospiciente alla stessa, nella misura che verrà stabilita da apposita perizia da redigersi a cura di un perito individuato di comune accordo;
  - l. esonerare la Camera da qualsiasi responsabilità per sinistri, danni, furti, smarrimenti e qualsiasi altro inconveniente che dovesse verificarsi agli avventori e cose di loro proprietà, durante la loro permanenza sull'area concessa, arrecati dall'utilizzatore, dai suoi dipendenti e/o collaboratori a vario titolo, ovvero dal personale di imprese terze di cui esso si avvalga nell'ambito della propria attività.
2. La Camera non assume la veste di depositario o custode dei beni mobili collocati dal Concessionario sull'area, sia direttamente, che tramite terzi. Ne consegue che l'eventuale materiale depositato dovrà essere ritirato il giorno stesso in cui termina la concessione, o comunque entro le 24 ore successive, subordinatamente alle esigenze della Camera che, in caso contrario si ritiene autorizzata allo sgombero del materiale depositato, addebitando al Concessionario le spese conseguenti.
3. La Camera si esime da ogni responsabilità per danni che, per eventi di forza maggiore, fossero arrecati al Concessionario.

## **Art. 7 - Divieti**

1. Al Concessionario è vietato:
  - ingombrare e ostacolare i passaggi e l'accesso alla sede camerale. Gli arredi urbani non devono interferire con i flussi pedonali e non devono creare barriera architettonica garantendo l'accesso all'area e alla sede camerale;
  - realizzare impianti elettrici temporanei non certificati;
  - utilizzare sostanze infiammabili, sostanze chimiche pericolose, materiali esplosivi, accendere fuochi, utilizzare bombole a gas;
  - apporre cartelli o applicare collanti, materiali adesivi e ogni altro tipo di affrancatura (chiodi, viti, ganci ecc.) nonché affiggere manifesti, cartelli, striscioni, fondali e materiale illustrativo e/o pubblicitario sui muri della sede camerale prospicienti l'area;
  - occupare l'area con qualsiasi altra struttura che non siano gli arredi urbani comunicati all'atto della richiesta della concessione e indicati nella relativa planimetria.

## **Art. 8 - Revoca della Concessione**

1. La concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato:
  - a. in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta;
  - b. in tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione da parte del Comune, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità;
  - c. qualora la Camera decida di utilizzare diversamente, al fine di un interesse pubblico, l'area oggetto dell'occupazione. In tale caso il Concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 giorni il cui termine decorre dalla data di notifica della comunicazione della revoca della concessione;
  - d. in caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione comunale di occupazione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 6.
2. Il Concessionario che subisca l'azione di revoca di cui ai suddetti punti c) e d), ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, in proporzione al tempo nel caso c) ed intero nel caso d) e non potrà pretendere alcun risarcimento di danni, né esperire azioni di rivalsa per lucro cessante o per spese a qualunque titolo sostenute.

## **Art. 9 – Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dalla concessione o dall'interpretazione del presente Regolamento dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giudiziaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.
2. In caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Pavia.

## **Art. 10 – Tutela della Privacy**

1. La Camera adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali del Concessionario avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, come specificato nell'informativa allo stesso resa.
2. Il Trattamento dei dati, anche con trasferimento presso terzi, sarà finalizzato all'esclusivo adempimento della Concessione richiesta.

### **Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Camera.
2. Per tutto quanto nello stesso non espressamente previsto si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
3. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
4. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo camerale.